

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/A

(Riunione del Consiglio Federale 16-17 luglio 2002)

Il Consiglio Federale

- vista la legge c.d. "Fini Bossi" approvata in via definitiva al Senato in data 11 luglio 2002 ed in corso di pubblicazione;
- ravvisata l'opportunità di disciplinare in via d'urgenza ed in deroga a quanto previsto dall'art. 40 NOIF i tesseramenti di calciatori professionisti provenienti da paesi non aderenti alla U.E. o all'E.E.E. al fine di regolarizzarne i flussi in attesa della entrata in vigore della legge sopra richiamata e dei relativi provvedimenti di attuazione, ferma restando la disciplina legislativa in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia;

D E L I B E R A

1. Le società che disputano i campionati di serie A e B, a decorrere dalla data odierna e fino al 31 agosto 2002, possono tesserare un solo calciatore cittadino di paesi non aderenti alla U.E. o all'E.E.E.;
2. Le società che disputano i campionati organizzati dalla Lega Professionisti di Serie C a decorrere dalla data odierna non possono tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o all'E.E.E.;
3. A decorrere dal 1° settembre 2002 e fino a nuova determinazione anche alla luce delle emanande disposizioni di legge, non sono consentiti nuovi tesseramenti di calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o all'E.E.E.. I calciatori che rientrano da cessioni temporanee a società appartenenti ad altre federazioni possono essere tesserati in qualsiasi data;

4. I tesseramenti di calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o all'E.E.E. già in essere alla data odierna e quelli le cui procedure alla data odierna sono già state avviate a seguito di deposito di contratti definitivi o preliminari, ovvero a seguito di richieste di dichiarazione nominativa di assenso, sono validi a tutti gli effetti e non rientrano nel limite previsto al punto 1.

Il Consiglio Federale

Dà mandato al Presidente Federale, d'intesa con i Vice Presidenti, di predisporre idonee integrazioni al C.G.S. da sottoporre al Consiglio Federale già convocato per il 1° agosto 2002, che sanzionino come grave illecito sportivo la irregolare utilizzazione di calciatori extracomunitari.

Dà inoltre mandato al Presidente Federale di difendere in ogni sede, anche legislativa o giudiziale, le norme relative alla restrizione dei tesseramenti di calciatori extracomunitari.

Il Consiglio Federale

Delibera inoltre che ogni riapertura all'ingresso di calciatori extracomunitari non potrà avvenire se non dopo che il Consiglio Federale con le procedure di cui all'art. 3 comma h) dello Statuto, avrà stabilito il numero dei calciatori extracomunitari che potranno tesserarsi con le società professionalistiche, stabilendone il numero totale, il numero per ogni campionato, ed eventualmente il numero per ogni società.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2002

IL SEGRETARIO
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro